II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2025. C. 3005 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026. C. 3006 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2026.

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2026 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2026 (limitatamente alle parti di competenza) (Relazioni alla V Commissione) *(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli)* 55

ALLEGATO 1 (Relazione approvata) 65

ALLEGATO 2 (Relazione approvata) 66

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile. C. 2628 Governo e C. 233 Pittalis *(Seguito dell'esame e rinvio)* 56

ALLEGATO 3 (Subemendamento Gianassi 0.2.50.1 all'emendamento 2.50 dei Relatori) 68

ALLEGATO 4 (Emendamento approvato) 69

Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari. C. 474 Bruno e C. 1382 Mollicone *(Seguito dell'esame e rinvio)* 57

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante completo adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali. Atto n. 411 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 58

ALLEGATO 5 (Parere approvato) 70

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi (« azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica »). Atto n. 424 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 58

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei Trattati di estradizione e sul trasferimento di persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica kirghisa, fatti a Roma il 3 ottobre 2024. C. 2900 Governo (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 62

ALLEGATO 6 (Parere approvato) 72

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto ad Abidjan, il ventisei novembre 2008, e a Bruxelles, il ventidue gennaio 2009, rispettivamente. C. 2956 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 62

ALLEGATO 7 (Parere approvato) 75

Ratifica ed esecuzione dei Trattati di estradizione, trasferimento delle persone condannate e assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam, fatti a Roma il 18 e il 26 luglio 2023. C. 2958 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 63

ALLEGATO 8 (Parere approvato) 76

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Paraguay, fatto ad Assunzione il 7 luglio 2023. C. 2959 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 63

ALLEGATO 9 (Parere approvato) 78

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle attività commerciali negli ambiti di interesse storico, culturale e paesaggistico dei centri storici Nuovo testo C. 362 (Parere alla X Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 63

ALLEGATO 10 (Parere approvato) 79

Delega al Governo per la riforma delle amministrazioni straordinarie e per la riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici. C. 2577 Governo (Parere alla X Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 63

ALLEGATO 11 (Parere approvato) 80

Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 2700 Governo (Parere alla XII Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 64

ALLEGATO 12 (Parere approvato) 82

AVVERTENZA 64

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 luglio 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il Vice Ministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.25.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2025.

C. 3005 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026.

C. 3006 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2026.

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2026 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2026 (limitatamente alle parti di competenza).
(Relazioni alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 21 luglio 2026.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che, alla scadenza del termine, non sono state presentate proposte emendative.

Paolo PULCIANI (FDI), *relatore*, richiamando la relazione introduttiva svolta nella seduta del 21 luglio scorso, illustra la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 3005, recante Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2025 *(vedi allegato 1)*.

Illustra quindi la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 3006, recante Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026, per le parti di competenza *(vedi allegato 2)*.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto contrario del gruppo del MoVimento 5 Stelle.

Devis DORI (AVS) dichiara il voto contrario del gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra.

Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara il voto contrario del gruppo del Partito Democratico.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 3005 recante Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2025 e la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 3006 recante Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026, per le parti di competenza.

La Commissione, inoltre, nomina il deputato Pulciani quale relatore, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, affinché possa partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione Bilancio.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 luglio 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il Vice Ministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.30.

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile.
C. 2628 Governo e C. 233 Pittalis.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 luglio 2026.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 21 luglio scorso sono stati esaminati tutti gli emendamenti presenti nel fascicolo. Avverte altresì che è stato presentato il subemendamento 0.2.50.1 Gianassi *(vedi allegato 3)*, che la presidenza ritiene ricevibile, all'emendamento 2.50 dei relatori, presentato nel corso della seduta del 21 luglio *(vedi allegato 4)*.

Alessandro PALOMBI (FDI), *relatore*, anche a nome del relatore Calderone, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.50 dei relatori e formula l'invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sul subemendamento Gianassi 0.2.50.1.

Il Vice Ministro Francesco Paolo SISTO esprime parere favorevole sull'emendamento 2.50 dei relatori e parere conforme a quello dei relatori sul subemendamento Gianassi 0.2.50.1.

Federico GIANASSI (PD-IDP) illustra il suo subemendamento 0.2.50.1, avente medesime finalità rispetto all'emendamento a sua prima firma 2.18, respinto nel corso dell'ultima seduta.

Esprime, infatti, a nome del suo gruppo, la convinzione che sia indispensabile inserire nel disegno di legge di delega un riferimento certo e concreto alla nozione di equo compenso.

Il provvedimento, nella sua attuale formulazione, già reca una disposizione alquanto timida sul relativo riconoscimento, che il suo subemendamento tende invece a rafforzare; ora, i relatori propongono di eliminare ogni tipo di riferimento, assumendosi così la responsabilità di contraddire una scelta politica che era stata fortemente sbandierata all'inizio della legislatura in sede di approvazione di una proposta di legge avente proprio il titolo di equo compenso.

In altre parole, sul punto, l'emendamento dei relatori costituisce addirittura un arretramento di tutela e a nulla vale nascondersi dietro eventuali sollecitazioni di soggetti estranei al circuito della politica.

La Commissione respinge il subemendamento Gianassi 0.2.50.1.

Valentina D'ORSO (M5S), richiamando integralmente le considerazioni espresse dal collega Gianassi, dichiara il voto contrario sull'emendamento 2.50 dei relatori.

Federico GIANASSI (PD-IDP), ribadendo il suo precedente ragionamento, dichiara il voto contrario sull'emendamento 2.50 dei relatori.

La Commissione approva l'emendamento 2.50 dei relatori *(vedi allegato 4)*.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che il testo, come modificato dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari.
C. 474 Bruno e C. 1382 Mollicone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 luglio 2026.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 15 luglio scorso i relatori hanno presentato una proposta di testo unificato da adottare come testo base, pubblicato in allegato al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari.

Giandonato LA SALANDRA (FDI), *relatore,* chiede alla presidenza di rinviare ad una prossima seduta la deliberazione sull'adozione del testo base per il prosieguo dell'esame, al fine di proseguire le interlocuzioni tra le forze politiche che non si sono ancora concluse.

Ritiene che tale rinvio potrà comunque facilitare il successivo *iter* del provvedimento qualora, come lui auspica, si produrrà l'effetto di contenere la successiva attività emendativa.

Valentina D'ORSO (M5S) esprime rammarico per questa proposta del relatore di maggioranza, che non le risulta sia stata anticipata al relatore di minoranza.

Ritiene che sarebbe stato quanto meno opportuno che il relatore La Salandra si fosse preventivamente confrontato con il rappresentante del gruppo interessato, atteso che si tratta di un provvedimento iscritto all'ordine del giorno della Commissione in quota opposizione.

Non formula in ogni caso obiezioni a questa seconda richiesta di rinvio, dichiarando la disponibilità del suo gruppo a confrontarsi sulle migliori modalità per il seguito dell'esame, purché non vi siano altri atteggiamenti dilatori.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda di aver egli stesso preannunciato la scorsa settimana che in data odierna si sarebbe proceduto all'adozione del testo base che,

viste le circostanze, rinvia alla settimana prossima.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 22 luglio 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il Vice Ministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante completo adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali.
Atto n. 411.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 luglio 2026.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere è scaduto il 19 luglio 2026 e che il rappresentante del Governo, nel corso della seduta del 15 luglio, ha manifestato la disponibilità dell'Esecutivo ad attendere l'espressione del parere parlamentare anche oltre tale termine.

Andrea PELLICINI (FDI) *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni *(vedi allegato 5)*, evidenziando di averne condiviso i contenuti con la relatrice presso l'omologa Commissione del Senato.

Il Vice Ministro Francesco Paolo SISTO prende atto dei contenuti della proposta di parere, che si riserva di approfondire adeguatamente.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) non condivide le due osservazioni presenti nella proposta di parere testé formulata dal relatore. Ritiene, infatti, corretto attribuire la competenza all'irrogazione delle sanzioni al giudice penale che, in quanto formula le richieste, è l'unica in grado di comprendere se esse siano correttamente evase o se vi siano inadempimenti da parte dei prestatori di servizi.

Ritiene altresì adeguata l'entità delle sanzioni previste dal decreto, tenuto conto che esse colpiscono soggetti di grandi dimensioni e a fronte di inadempimenti di particolare gravità.

Dichiara quindi il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere, precisando che l'orientamento è invece favorevole rispetto allo schema di decreto, in quanto esso costituisce il necessario completamento delle misure volte a superare ostacoli nella diretta acquisizione, al livello europeo, delle prove elettroniche.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore *(vedi allegato 5)*.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi (« azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica »).
Atto n. 424.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il 18 agosto 2026.

Andrea PELLICINI (FDI) *relatore*, fa presente che la direttiva oggetto di recepimento –denominata direttiva anti SLAPP *(strategic lawsuits against public participation)* mira a limitare quelle azioni giudiziarie che vengono proposte allo scopo di intimidire gior-

nalisti, attivisti, difensori dei diritti umani e altri soggetti attivi nella partecipazione pubblica e quindi paralizzare l'esercizio della libertà di espressione e di altri diritti tutelati dagli articoli 11 e 12 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La delega per il recepimento della citata direttiva è stata conferita dall'articolo 6 della legge di delegazione europea (legge n. 36 del 2026) che detta anche principi e criteri direttivi specifici.

Il termine di esercizio della delega è venuto a scadenza il 9 luglio 2026 ma – essendo tale termine precedente al termine assegnato alle Commissioni parlamentari per il parere – è automaticamente prorogato di tre mesi e dunque scadrà il 9 ottobre 2026.

La Commissione è chiamata a rendere il parere entro il 18 agosto 2026.

Il decreto non modifica il codice di procedura civile ma si configura come *lex specialis*. La relazione illustrativa, giustifica tale scelta alla luce dell'esigenza di rendere immediatamente percepibile al giudice l'innesto delle nuove garanzie processuali e di preservare l'integrità del codice di rito, evitando l'intercalazione di disposizioni applicabili a una platea comunque ristretta di controversie.

L'articolo 1 del provvedimento in esame ne definisce l'oggetto, che consiste nell'introdurre garanzie e rimedi a tutela delle persone fisiche e giuridiche contro domande manifestamente infondate e procedimenti giudiziari abusivi in materia civile con implicazioni transfrontaliere, promossi nei loro confronti in ragione della partecipazione pubblica e diretti a limitarla o impedirla.

Sul piano soggettivo tale formulazione, in linea con la direttiva, non circoscrive quindi la platea a specifiche categorie professionali. L'ambito soggettivo si definisce con riguardo al fatto che l'interessato sia destinatari di domande manifestamente infondate e procedimenti giudiziari abusivi in ragione della sua partecipazione pubblica e che le medesime iniziative giudiziarie abbiano lo scopo di bloccare tale partecipazione.

Sul piano oggettivo, una chiara limitazione è effettuata con riguardo al tipo di iniziative giudiziarie che devono riguardare la sola materia civile, avere implicazioni transfrontaliere ed una specifica finalità.

L'articolo 2 riproduce le definizioni contenute nella direttiva.

In particolare, definisce la partecipazione pubblica come ogni dichiarazione resa o attività svolta nell'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, alla libertà delle arti e delle scienze o alla libertà di riunione e di associazione, comprendendo altresì gli atti preparatori, di sostegno o di assistenza direttamente collegati a tali attività, purché riguardino una questione di interesse pubblico.

Per questione di interesse pubblico va intesa ogni questione che riguarda il pubblico in misura tale da poterne suscitare un legittimo interesse. La disposizione elenca, a titolo esemplificativo i diritti fondamentali, la salute pubblica, la sicurezza, l'ambiente e il clima, le attività di persone fisiche o giuridiche aventi rilievo pubblico, le questioni sottoposte all'esame di organi legislativi, esecutivi o giudiziari, purché non riguardino notizie coperte da segreto o oggetto di altro procedimento pendente presso una pubblica autorità, nonché le accuse di corruzione, frode o altri illeciti penali o amministrativi relative alle predette materie.

La norma in commento definisce altresì la nozione di procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica, come i procedimenti che presentano domande infondate e non sono promossi per far valere o esercitare un diritto, bensì perseguono quale finalità principale quella di prevenire, limitare o penalizzare la partecipazione pubblica.

Ai sensi del comma 2, costituiscono indici sintomatici dell'abusività, ancorché con un'elencazione non tassativa, la natura sproporzionata, eccessiva o irragionevole della domanda – includendo esplicitamente il valore eccessivo della controversia, parametro volto a identificare pretese risarcitorie palesemente esorbitanti rispetto all'effettivo danno – la pendenza di una pluralità di procedimenti del medesimo tenore, nonché l'adozione di condotte intimidatorie.

Ulteriore parametro è il ricorso in mala fede a tattiche processuali strumentali, quali il rinvio dilatorio del procedimento, la scelta

opportunistica, fraudolenta o pretestuosa del foro *(*c.d. *forum shopping)* o l'abbandono della causa in una fase avanzata, condotta quest'ultima tipizzata per impedire che l'attore eviti una condanna alle spese dopo aver già prodotto un effetto inibitorio *(chilling effect)* sul convenuto.

L'articolo 3 delimita l'ambito di applicazione oggettivo e territoriale della disciplina introdotta dallo schema di decreto legislativo, dando attuazione agli articoli 2 e 5 della direttiva (UE) 2024/1069.

Il comma 1 stabilisce che il decreto si applica alle questioni in materia civile e commerciale oggetto di domande, comprese quelle riconvenzionali, proposte nell'ambito di un procedimento civile, inclusi i procedimenti cautelari, nei confronti di persone fisiche o giuridiche in ragione della loro partecipazione pubblica, purché la controversia presenti implicazioni transfrontaliere.

Il comma 2 specifica che la disciplina non si applica alla materia penale, fiscale, doganale o amministrativa, né alla responsabilità dello Stato per azioni od omissioni nell'esercizio dei pubblici poteri, nonché all'arbitrato. Rispetto alla direttiva, il legislatore nazionale ha inserito una specifica clausola di esclusione per l'azione civile esercitata nel processo penale. Tale addizione, come precisato nella relazione illustrativa è volta a prevenire dubbi interpretativi che potrebbero sorgere a causa della particolare collocazione dell'azione civile da reato all'interno del rito penale.

Il comma 3 esplicita il criterio per individuare la sussistenza delle implicazioni transfrontaliere, prevedendo che un procedimento promosso dinanzi all'autorità giudiziaria italiana non presenta tale carattere quando sia l'attore sia il convenuto sono domiciliati in Italia e il comma 4 indica i parametri per la determinazione del domicilio delle parti, rinviando alla nozione unionale di domicilio civile.

L'articolo 4, primo degli articoli del capo II, dedicato alla tutela processuale, sancisce il principio della conservazione del diritto ad agire per il rimborso delle spese e per il risarcimento del danno da parte del convenuto nei procedimenti giudiziari per i quali si applica la disciplina in esame. Tale diritto sopravvive anche qualora l'attore abbia modificato la domanda proposta o vi abbia rinunciato, tanto nel caso in cui la rinuncia riguardi i soli atti del giudizio quanto nel caso in cui riguardi l'azione stessa o la domanda cautelare.

È comunque fatta salva la possibilità delle parti, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, di concludere un accordo che regolamenti diversamente le conseguenze dell'abbandono processuale da parte dell'attore o della modifica della domanda originariamente proposta.

L'articolo 5 disciplina l'intervento *ad adiuvandum* nel procedimento da parte di associazioni, sindacati e altri enti collettivi, che hanno interesse a tutelare o promuovere i diritti del convenuto, attraverso l'indicazione di mezzi di prova e la produzione di documenti.

La norma in commento prevede che la costituzione del terzo interveniente sia subordinata al consenso dell'interessato, comunque revocabile fino al momento della rimessione della causa in decisione.

L'articolo 6 attribuisce al convenuto la facoltà di proporre istanza di rigetto anticipato delle domande, allo scopo di consentire che il giudice possa valutare, in tempi brevi, la manifesta infondatezza della pretesa altrui.

L'istanza va proposta nella fase introduttiva del giudizio, quindi entro i termini di costituzione in giudizio o entro 30 giorni dalla notificazione della comparsa di costituzione e risposta contenente la domanda riconvenzionale.

L'articolo 7 fissa i termini per la trattazione dell'istanza, ovvero entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle memorie difensive, che è anch'esso di 30 giorni a far data dalla notificazione dell'istanza.

La norma in commento precisa il contenuto della memoria difensiva: la parte è tenuta a prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti a fondamento dell'istanza di rigetto anticipato, a esporre i fatti e gli elementi di diritto a sostegno della non manifesta infondatezza della domanda e a indicare i relativi mezzi di prova.

L'articolo 8 regolamenta il procedimento da seguire nell'udienza di discussione sull'istanza di rigetto anticipato.

Il comma 1 disegna un procedimento improntato alla massima informalità e celerità, in cui è rimessa al giudice la scelta circa il modo più opportuno di procedere e gli atti di istruzione indispensabili da compiere ai fini della decisione.

Il comma 2 richiama l'art. 281-*sexies* del codice di procedura civile, che prevede la trattazione orale della causa e la contestuale decisione nella medesima udienza che si conclude con la pronuncia della sentenza. Nella relazione illustrativa si evidenzia che « tra le scelte di fondo, si segnala in particolare che il presente decreto non utilizza lo strumento dell'ordinanza per il vaglio di manifesta infondatezza, costruita come filtro di ammissibilità, ma prevede la pronuncia di una sentenza, impugnabile ed idonea al passaggio in giudicato, emessa all'esito di un rapido procedimento incidentale, in conformità alle esigenze prospettate dalla direttiva della necessità di un trattamento accelerato al fine di ottenere una pronuncia definitiva in ordine alla valutazione circa la manifesta infondatezza (..). Lo strumento dell'ordinanza è previsto solo nel caso di procedimento cautelare ».

Sulla natura della sentenza quale provvedimento conclusivo dell'udienza, la relazione illustrativa evidenzia altresì che « il provvedimento di accoglimento assume la natura di sentenza definitiva, in quanto definisce il giudizio sulla domanda di merito; il provvedimento di rigetto dell'istanza assume la natura di sentenza non definitiva, in quanto risolve l'incidente processuale ».

L'articolo 9 disciplina il procedimento cautelare, sia per specificare che in quell'ambito l'istanza di rigetto anticipata va proposta nella prima difesa ed è decisa con l'ordinanza che definisce il procedimento, la quale può disporre anche sul pagamento delle spese, sia prevedendo i termini – ovviamente più brevi rispetto a quelli fissati dall'articolo 5 – per l'intervento adesivo e la prestazione del relativo consenso.

L'articolo 10 disciplina il potere del giudice di imporre una cauzione a carico della parte attrice quale misura cautelativa diretta a garantire l'effettività della tutela riconosciuta al convenuto, destinata a garantire il pagamento delle spese relative al procedimento nonché dell'eventuale condanna.

L'articolo 11 disciplina la sospensione del procedimento principale in caso di impugnazione della sentenza pronunciata sull'istanza di rigetto anticipato.

Si prevede che tale sospensione sia disposta, anche d'ufficio, in relazione alle domande ritenute dipendenti dalla definizione del procedimento incidentale e duri fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce l'incidente. Non opera invece per le domande non dipendenti dalla definizione del procedimento incidentale, per le quali il giudice dispone la separazione delle cause, salvo che tutte le parti ne richiedano comunque la trattazione congiunta.

L'articolo 12 stabilisce che le sentenze pronunciate ai sensi del Capo II sono impugnabili nei modi ordinari e rinvia alla disciplina del codice di rito dell'appello e del ricorso per cassazione.

L'articolo 13 disciplina l'ipotesi della condanna alle spese e della pubblicazione della sentenza.

Mentre si ribadisce l'applicazione dell'ordinario regime sulle spese dettato dal codice di procedura civile, si prevede che – ove invece sia accertato il carattere abusivo del procedimento – il giudice condanni l'attore al pagamento delle spese, giudiziali e stragiudiziali, sostenute dal convenuto, comprese per intero le spese di rappresentanza legale, eventualmente anche oltre i limiti del tariffario forense, purché sussistano comprovate ragioni, nonché ordinare la pubblicazione della sentenza.

L'articolo 14 disciplina la facoltà di esperire un'azione risarcitoria in favore dei residenti, domiciliato o aventi sede nel territorio dello Stato che siano state destinatarie di un procedimento incardinato dinanzi all'autorità di un paese terzo da un soggetto domiciliato al di fuori dell'Unione europea.

La norma sancisce il diritto di pretendere il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali, unitamente al pagamento delle spese giudiziali e stragiudiziali, incluse quelle di rappresentanza legale, secondo i parametri di liquidazione stabiliti dall'articolo 13,

comma 2, del medesimo provvedimento e di poter proporre tale azione dinanzi al tribunale del luogo in cui l'attore ha la propria residenza, domicilio o sede, che giudica in composizione monocratica.

Nella relazione illustrativa viene evidenziato che siffatta previsione costituisce una significativa « deroga ai criteri ordinari del codice di procedura civile (...) coerente con la finalità protettiva della direttiva », in quanto volta a garantire all'attore-vittima la disponibilità di un foro accessibile nello Stato membro in cui è domiciliato.

L'articolo 15 contiene una clausola di salvaguardia di convenzioni e accordi in materia di procedimenti giudiziari avviati nei confronti di persone fisiche o giuridiche in ragione della loro partecipazione pubblica, consentendo il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze straniere ricadenti sotto convenzioni o accordi conclusi entro il 6 maggio 2024.

L'articolo 16 dispone che il Ministero della giustizia pubblichi, con cadenza biennale le sentenze definitive relative ai procedimenti disciplinati dallo schema in esame trasmettendo annualmente i relativi dati alla Commissione europea.

L'articolo 17 limita l'applicazione del decreto ai procedimenti instaurati successivamente alla sua entrata in vigore.

L'articolo 18 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, ricordando infine che nello scorso ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato fissato alla giornata odierna, mercoledì 22 luglio alle ore 16, il termine per i gruppi per avanzare eventuali richieste di audizione.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 luglio 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il Vice Ministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.50.

Ratifica ed esecuzione dei Trattati di estradizione e sul trasferimento di persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica kirghisa, fatti a Roma il 3 ottobre 2024.

C. 2900 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 luglio 2026.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta del martedì 21 luglio scorso, il vicepresidente Cafiero De Raho, in sostituzione del relatore, ha svolto la relazione introduttiva.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 6)*.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto ad Abidjan, il ventisei novembre 2008, e a Bruxelles, il ventidue gennaio 2009, rispettivamente.

C. 2956 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 luglio 2026.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta del martedì 21 luglio scorso, il vicepresidente Cafiero De Raho, in sostituzione del relatore, ha svolto la relazione introduttiva.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 7)*.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei Trattati di estradizione, trasferimento delle persone condannate e assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam, fatti a Roma il 18 e il 26 luglio 2023.
C. 2958 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 luglio 2026.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta del martedì 21 luglio scorso, il vicepresidente Cafiero De Raho, in sostituzione del relatore, ha svolto la relazione introduttiva.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 8)*.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Paraguay, fatto ad Assunzione il 7 luglio 2023.
C. 2959 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 luglio 2026.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta del martedì 21 luglio scorso, il vicepresidente Cafiero De Raho, in sostituzione del relatore, ha svolto la relazione introduttiva.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 9)*.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle attività commerciali negli ambiti di interesse storico, culturale e paesaggistico dei centri storici.
Nuovo testo C. 362.
(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 luglio 2026.

Ingrid BISA (LEGA), *relatrice,* formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 10)*.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto di astensione del gruppo del MoVimento 5 Stelle.

Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara il voto di astensione del gruppo del Partito Democratico.

Devis DORI (AVS) dichiara il voto di astensione del gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Delega al Governo per la riforma delle amministrazioni straordinarie e per la riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici.
C. 2577 Governo.
(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 luglio 2026.

Daniela DONDI (FDI), *relatrice,* formula una proposta di parere con una osservazione *(vedi allegato 11)*.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto contrario del gruppo del MoVimento 5 Stelle.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
C. 2700 Governo.
(Parere alla XII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 luglio 2026.

Daniela DONDI (FDI), *relatrice*, formula una proposta di parere, che reca osservazioni riferite alla nuova disciplina concernente la responsabilità, penale e civile, degli esercenti la professione sanitaria *(vedi allegato 12)*.

Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara il voto contrario del suo gruppo, motivato in particolare dall'assenza di rilievi critici sulla disposizione recata dall'articolo 7-*bis*. Auspicava vi fosse un ripensamento su questa inaccettabile disposizione volta a reintegrare negli albi il personale sanitario No-Vax.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto contrario del proprio gruppo. La previsione recata dall'articolo 7-*bis* citata dal collega Gianassi – che rientra pienamente delle competenze della Commissione e che pertanto poteva essere oggetto della proposta di parere della relatrice – non è criticabile solo per l'effetto che produce in modo diretto, ma anche per l'effetto indiretto di travolgere decisioni assunte nell'ambito di procedimenti disciplinari. Si tratta di un precedente gravissimo di lesione dell'autonomia degli ordini professionali, che oggi riguarda le professioni sanitarie, ma che in futuro potrebbe estendersi anche ad altri ordini professionali, come quello degli avvocati.

Presume che alla diffusione della notizia farà seguito un moto di protesta da parte degli organi rappresentativi che pure difendono sempre con forza la propria autonomia e indipendenza, soprattutto con riguardo ai provvedimenti disciplinari legittimamente assunta.

Devis DORI (AVS) esprime stupore per la scelta incredibile della maggioranza di inserire una siffatta disposizione, anche se gli è ben nota la presenza all'interno dei gruppi che sostengono che sostengono il Governo di colleghi No-Vax e comunque sensibili alle pressioni di quegli ambienti.

Ricorda che il suo collegio, a Bergamo, è stato uno dei territori più colpiti dalla pandemia e che in quella fase gli amministratori locali, anche delle forze che sostengono l'attuale Governo, si erano dimostrati responsabili. Non comprende perché adesso si cede al ricatto o si accede a un cinico calcolo politico che finisce per premiare comportamenti antiscientifici.

Dichiara pertanto il voto convintamente contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice *(vedi allegato 12)*.

La seduta termina alle 15.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2025. C. 3005 Governo.

RELAZIONE APPROVATA

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3005, recante « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2025 »;

rilevato che:

lo stato di previsione del Ministero della giustizia (tabella n. 5) contenuto nella legge di bilancio 2025 (legge n. 207 del 2024) recava spese correnti per i profili di competenza e di cassa, pari a 10.579 milioni di euro e spese in conto capitale pari a 903,9, mentre le spese finali erano pari a 11.483 milioni di euro;

a seguito della legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2025, e delle variazioni intervenute per atto amministrativo in corso d'anno, il rendiconto del Ministero della giustizia per il 2025 reca previsioni definitive di competenza per complessivi 12.638,7 milioni di euro, di cui 11.617 milioni di euro per spese correnti e 1.021,5 milioni di euro per spese in conto capitale, con un aumento di 1.155,7 milioni rispetto alle previsioni iniziali, mentre le previsioni definitive di cassa risultano pari a 12.800 milioni di euro;

l'incidenza percentuale delle spese finali per la giustizia sulle spese finali del bilancio dello Stato è stata nel 2025 dell'1,2 per cento, in linea di continuità rispetto al precedente esercizio,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026. C. 3006 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2026.

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2026 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2026 (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3006, recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026 » relativamente alla Tabella 2, limitatamente alle parti di competenza, alla Tabella n. 5, alla Tabella n. 8, limitatamente alle parti di competenza, e alla Tabella n. 10, limitatamente alle parti di competenza,

rilevato che:

lo stato di previsione del Ministero della giustizia (tabella n. 5) per l'anno finanziario 2026, approvato con la legge di bilancio n. 199 del 202, reca previsioni iniziali di competenza per un totale di 11.404 milioni di euro, di cui 10.790 milioni per spese di parte corrente e 614 milioni per spese in conto capitale;

il disegno di legge di assestamento propone, per lo stato di previsione del Ministero della giustizia, un aumento di 378,6 milioni di euro delle previsioni di competenza e delle autorizzazioni di cassa; pertanto la massa spendibile, dopo l'assestamento, risulta pari a 12.514,9 milioni di euro;

l'incidenza percentuale del bilancio assestato del Ministero della giustizia in relazione al bilancio dello Stato nel 2025 risulta pari all'1,3 per cento, in linea rispetto all'esercizio precedente;

rilevato, inoltre, che:

per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero dell'economia (tabella n. 2):

il programma « coordinamento del sistema della giustizia tributaria », gestito dal Dipartimento delle Finanze, registra in sede di assestamento un decremento di 1,1 milioni di euro, che porta lo stanziamento in competenza per il 2026 a 263,9 milioni di euro;

per il programma « giustizia amministrativa », gestito dal Dipartimento dell'economia, non si registrano variazioni apportate dal provvedimento in esame, mentre, a seguito delle variazioni apportate con provvedimento amministrativo, lo stanzia-

mento definitivo diventa pari a 207,5 milioni di euro;

per il programma « autogoverno della magistratura » non si registrano variazioni, lasciando inalterato lo stanziamento iniziale pari 49,8 milioni di euro;

per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero dell'Interno (tabella n. 8):

al capitolo 2635 (Spese per la realizzazione e il funzionamento della Banca nazionale del DNA) restano invariate le previsioni in termini di competenza e di cassa (pari a 1,7 milioni di euro), mentre le autorizzazioni di cassa risultano ridotte per effetto di atti amministrativi a 1,4 milioni di euro; i residui si assestano a 1,3 milioni di euro;

al capitolo 2840 (Spese riservate per l'attuazione dello speciale programma di protezione per coloro che collaborano, ed altro) le previsioni passano da 68,5 a 62,6 milioni di euro (con un decremento di 5,85 milioni di euro in dipendenza di atti amministrativi);

al capitolo 2982 (Fondo di rotazione per le solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, ecc.) – che prevedeva nella legge di bilancio 2026 stanziamenti di competenza per 31 milioni di euro – con atti amministrativi lo stanziamento è stato aumentato di 67,4 milioni, portando le previsioni assestate a 98,5 milioni di euro;

per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture (tabella n. 10) l'unico capitolo di interesse per la Commissione giustizia è il 7471, (Somme destinate alle infrastrutture carcerarie) e lo stanziamento assestato è di 55,8 milioni di euro, sostanzialmente analogo a quello iniziale,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

ALLEGATO 3

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile. C. 2628 Governo e C. 233 Pittalis.

SUBEMENDAMENTO GIANASSI 0.2.50.1 ALL'EMENDAMENTO 2.50 DEI RELATORI

ART. 2.

Sostituire le lettere d) *e* d-bis) *con la seguente:*

d) fermo restando quanto disposto dalla legge 21 aprile 2023, n. 49, prevedere che:

1) la pattuizione del compenso tra le parti del contratto d'opera professionale sia libera, purché il compenso sia proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto specifico e alle caratteristiche delle prestazioni professionali, tenendo conto della natura dell'incarico, del grado di responsabilità professionale e dell'idoneità del professionista a rispondere concretamente alle richieste di risarcimento dei danni;

2) sia garantito in ogni caso il rispetto del principio dell'equo compenso, contemplando la nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera;

3) siano aggiornati periodicamente con decreto del Ministro della giustizia, da adottare su proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, specifici parametri per la determinazione dei compensi relativi alle prestazioni professionali, anche svolte in forma associata o societaria, al fine di assicurarne l'adeguamento all'evoluzione del contesto economico e renderli completi, esaustivi e coerenti con le competenze tecniche richieste;

4) sia predisposto un adeguato sistema di controlli volto a garantire l'effettiva, completa e generale applicazione delle misure attuative della presente lettera.

0.2.50.1. Gianassi, Gribaudo, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

ALLEGATO 4

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile. **C. 2628 Governo e C. 233 Pittalis.**

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 2.

Al comma 1, sostituire la lettera d) *con le seguenti:*

d) fermo restando quanto disposto dalla legge 21 aprile 2023, n. 49, prevedere che la pattuizione del compenso tra le parti del contratto d'opera professionale sia libera, ma comunque proporzionata alla quantità, alla qualità nonché al contenuto specifico e alle caratteristiche delle prestazioni professionali;

d-bis) prevedere che siano aggiornati, con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, i parametri per la determinazione dei compensi per le prestazioni professionali, anche svolte in forma associata o societaria, nei casi in cui i parametri stessi siano previsti dalla legge.

2.50. I Relatori.

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante completo adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali. Atto n. 411.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante completo adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali (Atto n. 411);

preso atto che il provvedimento in esame costituisce un terzo passaggio di attuazione e recepimento del cosiddetto *e-evidence package* dell'Unione europea, costituito dal citato regolamento e dalla direttiva (UE) n. 1544 del 2023, quest'ultima recepita con il decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 216, il cui schema è stato oggetto di esame presso questa Commissione (atto n. 330);

ricordato che anche il regolamento (UE) 2023/1543 è stato a sua volta attuato – ma solo parzialmente – con il decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 215, il cui schema è stato anch'esso oggetto di esame presso questa Commissione (atto n. 303);

evidenziato quindi che lo schema in esame completa quindi l'attuazione della delega conferita della legge di delegazione europea 2024 (legge 13 giugno 2025, n. 91), avente ad oggetto l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del citato regolamento, secondo i principi e criteri direttivi specifici dettati all'articolo 19 della citata legge;

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame ne definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione;

l'articolo 2, disciplina l'informazione nei confronti della persona i cui dati sono richiesti sulla base di un ordine europeo di produzione;

l'articolo 3 disciplina le sanzioni amministrative pecuniarie connesse alle violazioni degli obblighi previsti dal regolamento;

l'articolo 4 disciplina i mezzi di ricorso giurisdizionale a tutela della persona i cui dati personali siano stati acquisiti tramite un ordine europeo di produzione;

l'articolo 5 reca le disposizioni finanziarie per l'attuazione del capo V del regolamento, completate dalla clausola di invarianza finanziaria dell'articolo 6,

rilevato che:

le autorità di esecuzione nazionali, cui l'articolo 3 attribuisce il potere di irrogare sanzioni che sono espressamente qualificate di carattere amministrativo, sono quelle di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 215, ovvero il procuratore della Repubblica e il giudice per le indagini preliminari, quando nell'ordinamento nazionale il potere sanzionatorio amministrativo è, di norma, prerogativa della Pubblica Amministrazione e delle Autorità Indipendenti;

il medesimo articolo 3 prevede l'applicazione, in quanto compatibile, della legge

n. 689 del 1981, che costituisce la cornice normativa di riferimento per l'applicazione di sanzioni amministrative;

il regime sanzionatorio di cui all'articolo 3 appare estremamente elevato e sproporzionato rispetto a quanto prevede la legge n. 689 del 1981 che, come limiti generali della sanzione amministrativa pecuniaria, individua un minimo di 10 euro e un massimo di 15.000 euro;

il regime sanzionatorio risulta altresì in contrasto con l'articolo 32, comma 1, lettera *d)*, della legge n. 234 del 2012, che prevede, per le sanzioni amministrative da inserire nei decreti di recepimento degli atti legislativi dell'Unione europea, una cornice pecuniaria compresa tra 150 e 150.000 euro;

il Regolamento n. 2023/1543/UE, trasposto nell'ordinamento nazionale ad opera dello schema di decreto in esame, all'articolo 15 si limita a prevedere che le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive e che possano giungere fino al 2 per cento del fatturato mondiale totale annuo del prestatore di servizi nell'esercizio precedente, non prevedendo l'applicazione di tale limite in maniera indifferenziata con riferimento al complesso delle condotte illecite sanzionate;

sarebbe opportuno definire in modo più tassativo le condotte illecite sanzionate, anche alla luce del disposto di cui all'articolo 16, comma 10, del Regolamento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo se confermare l'assegnazione della competenza ad applicare le sanzioni amministrative in capo all'Autorità giudiziaria e, quindi, se non sia opportuno adeguare il procedimento a quello proprio delle sanzioni amministrative;

b) valuti il Governo se il regime sanzionatorio prescelto sia coerente con la legge delega, in relazione al tenore dell'articolo 15 del Regolamento n. 2023/1543 e dell'articolo 32, comma 1, lettera *d)*, della legge n. 234 del 2012, anche con riferimento alla corretta individuazione degli illeciti.

ALLEGATO 6

Ratifica ed esecuzione dei Trattati di estradizione e sul trasferimento di persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica kirghisa, fatti a Roma il 3 ottobre 2024. C. 2900 Governo.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge C. 2900, recante « Ratifica ed esecuzione dei Trattati di estradizione e sul trasferimento di persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica kirghisa, fatti a Roma il 3 ottobre 2024 »,

premesso che:

con il Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica kirghisa si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, l'azione dei pubblici poteri volta al contrasto della criminalità; con riferimento a tale Trattato:

l'articolo 1 di tale Trattato impegna i due Stati contraenti a consegnare, su richiesta, le persone ricercate che si trovino nel proprio territorio, sia al fine di eseguire una misura privativa della libertà personale disposta nell'ambito di un procedimento penale (estradizione processuale), sia al fine di consentire l'esecuzione di una condanna definitiva a pena detentiva o ad altra misura restrittiva della libertà personale (estradizione esecutiva);

l'articolo 2 riguarda i reati che danno luogo all'estradizione, dettando innanzitutto il principio della « doppia incriminazione », secondo cui essa viene concessa quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente sia previsto come reato anche nella legislazione dello Stato richiesto;

l'articolo 3 prevede le ipotesi di rifiuto obbligatorio, che deve essere opposto per gli stessi motivi previsti nelle convenzioni multilaterali in materia e ivi elencati, mentre l'articolo 4 prevede le ipotesi di rifiuto facoltativo;

l'articolo 5 prevede che lo Stato richiesto possa rifiutare l'estradizione del proprio cittadino e che, in caso di rifiuto e su richiesta dell'altra parte, lo Stato richiesto deve sottoporre il caso alle proprie autorità competenti al fine di riconoscere ed eseguire la pena inflitta o avviare un procedimento penale;

l'articolo 6 individua nel Ministero della giustizia della Repubblica italiana e nella Procura generale della Repubblica del Kirghizistan le autorità centrali;

l'articolo 7 riguarda la forma della richiesta di estradizione e i documenti richiesti;

l'articolo 8 richiede che la richiesta di estradizione e tutti i documenti presentati dalla Parte richiedente devono essere accompagnati dalla traduzione nella lingua dello Stato richiesto o in lingua inglese;

l'articolo 9 prevede la possibilità per i due Stati di richiedere informazioni aggiuntive all'altro Stato allo scopo di prendere una decisione ai sensi del Trattato e che la mancata trasmissione delle informazioni richieste entro il termine di quarantacinque giorni equivale a rinuncia alla domanda di estradizione;

l'articolo 10 disciplina il caso dell'arresto provvisorio dell'estradando;

l'articolo 11 disciplina il caso in cui la domanda di estradizione dello Stato richiedente concorre con analoga domanda presentata da uno o più Stati terzi per lo stesso o per altri reati;

l'articolo 12 prevede che la Parte richiesta decide sulla domanda di estradizione conformemente alla propria legislazione nazionale ed informa tempestivamente la Parte richiedente della sua decisione;

gli articoli 13 e 14 dettano regole in merito alla consegna della persona estradata, mentre l'articolo 15 prevede il principio di specialità, secondo cui l'estradato, salvo eccezioni puntualmente dettagliate, non può essere sottoposto a un procedimento penale o a una qualsiasi misura restrittiva della libertà personale né all'esecuzione di una pena in relazione a fatti diversi e anteriori a quelli per i quali è stato consegnato;

l'articolo 16 disciplina il caso di ri-estradizione in un terzo Stato per fatti anteriori alla consegna;

gli articoli da 17 a 20 regolano la consegna delle cose e delle somme sequestrate all'estradato, il transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo, le spese della procedura di estradizione, nonché le informazioni riguardanti l'esito del procedimento penale, l'esecuzione della pena inflitta ovvero la ri-estradizione in uno Stato terzo;

ai sensi dell'articolo 21, il Trattato non esclude la cooperazione in materia di estradizione sulla base di altri trattati di cui siano parte entrambi gli Stati contraenti, mentre, ai sensi dell'articolo 22, le Parti convengono di tenere riservati i documenti e le informazioni utilizzati nella procedura di estradizione nonché ogni altra informazione relativa all'estradizione acquisita dopo la consegna della persona estradata;

l'articolo 23 reca disposizioni in materia di dati personali, mentre l'articolo 24 specifica che ogni questione relativa all'interpretazione o all'applicazione del Trattato è risolta mediante consultazione tra le Parti, salve eventuali controversie, le quali saranno risolte per via diplomatica;

l'articolo 25 reca disposizioni in ordine all'entrata in vigore e alle eventuali modifica cessazione del Trattato;

il Trattato sul trasferimento di persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica kirghisa si giustifica nella mancanza di uno strumento internazionale applicabile in materia, non avendo il Kirghizistan aderito alla Convenzione del Consiglio d'Europa, sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983, la quale costituisce lo strumento giuridico di più ampia applicazione in materia di trasferimento internazionale di soggetti detenuti al fine di eseguire condanne definitive; con riferimento a tale Trattato:

l'articolo 1 contiene le definizioni rilevanti, mentre l'articolo 2 reca l'autorizzazione al trasferimento, che, come specificato nel preambolo, ha la finalità di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, facendole scontare la pena nel luogo in cui abbia saldi legami familiari, sociali e lavorativi;

l'articolo 3 riguarda le autorità centrali designate dalle Parti contraenti, che sono per la Parte Italiana il Ministero della giustizia e per la Parte kirghisa le procura generale della Repubblica;

l'articolo 4 detta precise condizioni necessarie per il trasferimento della persona detenuta;

gli articoli 5 e 6 recano disposizioni sulle informazioni obbligatorie alla persona condannata e sulla forma della richiesta di trasferimento;

l'articolo 7 concerne lo scambio di informazioni e la documentazione a sostegno ed elenca le informazioni e i documenti trasmessi da ciascuna parte all'altra;

l'articolo 8 detta regole in merito alla lingua utilizzata e, in una prospettiva di semplificazione, prevede che tutti gli atti e i documenti trasmessi sulla base del Trattato siano esenti da qualunque forma di legalizzazione o autenticazione così come da ogni altro requisito formale;

l'articolo 9 reca disposizioni sulla manifestazione del necessario consenso al trasferimento e sulla verifica della sua sussistenza;

l'articolo 10 riguarda la decisione e prevede che prima di decidere in merito al trasferimento di una persona condannata in conformità agli scopi del Trattato, le autorità di entrambe le Parti valutano una serie di fattori ivi elencati;

l'articolo 11 detta disposizioni sulla consegna della persona, nonché sulla sua custodia e trasporto da uno Stato all'altro;

l'articolo 12 concerne l'esecuzione della pena, che deve continuare, per quanto possibile, nella natura e nella durata stabilite dallo Stato di condanna;

l'articolo 16 disciplina informazioni obbligatorie tra i due Stati al ricorrere di specifici casi;

gli articoli 17 e 18 disciplinano i casi di trasferimento della persona condannata senza il consenso di quest'ultima, che avviene quando nei suoi confronti sia stata disposta l'espulsione o altra misura per effetto della quale la stessa persona, una volta espiata la pena, non potrà più soggiornare nello Stato di condanna oppure in caso di fuga della persona condannata dallo Stato di condanna verso lo Stato di esecuzione;

l'articolo 19 prevede la garanzia del principio di specialità;

l'articolo 20 disciplina il transito della persona da trasferire, mentre l'articolo 21 detta disposizioni in ordine alle spese;

il Trattato contiene infine disposizioni relative alla protezione della riservatezza dei dati personali (articoli 22 e 23), ai rapporti con altri accordi internazionali (articolo 24), compresa la clausola di salvaguardia europea, all'applicazione temporale nonché all'entrata in vigore, alla modifica e alla cessazione del Trattato (articolo 26) e alla risoluzione delle controversie (articolo 25);

il disegno di legge di ratifica reca il consueto contenuto di autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione, copertura finanziaria e disposizioni concernenti l'entrata in vigore,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 7

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto ad Abidjan, il ventisei novembre 2008, e a Bruxelles, il ventidue gennaio 2009, rispettivamente. C. 2956 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge C. 2956, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto ad Abidjan, il ventisei novembre 2008, e a Bruxelles, il ventidue gennaio 2009, rispettivamente »,

premesso che:

l'Accordo è il frutto di un lungo *iter* negoziale e intende supportare le basi di uno sviluppo sostenibile del Paese africano attraverso la progressiva rimozione delle barriere commerciali e il rafforzamento della cooperazione economica con l'Unione europea, ponendo le premesse per la negoziazione di un Accordo di partenariato economico ancora più esteso. L'obiettivo è di garantire alla Costa D'Avorio un accesso privilegiato al mercato europeo, anche in vista di un consolidamento della relazione economica e commerciale complessiva dell'UE con l'intera regione dell'Africa occidentale;

esso si inserisce nel quadro delineato dall'Accordo di Cotonou, che rappresenta uno dei quadri di cooperazione più solidi e completi negoziati da Bruxelles con Paesi terzi;

i suoi obiettivi sono quelli di permettere alla Costa D'Avorio di beneficiare di un miglior accesso al mercato dell'Unione europea, rafforzare le relazioni esistenti fra le Parti su basi di solidarietà e reciproco interesse, nonché promuovere una graduale integrazione del Paese africano nell'economia mondiale:

il disegno di legge di ratifica reca il consueto contenuto di autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione, copertura finanziaria e disposizioni concernenti l'entrata in vigore,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 8

Ratifica ed esecuzione dei Trattati di estradizione, trasferimento delle persone condannate e assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam, fatti a Roma il 18 e il 26 luglio 2023. C. 2958 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge C. 2958, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dei Trattati di estradizione, trasferimento delle persone condannate e assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam, fatti a Roma il 18 e il 26 luglio 2023 »,

premesso che:

il Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista del Vietnam è finalizzato a rafforzare e rendere più efficace la cooperazione giudiziaria in materia penale tra i due Paesi, con l'assunzione dell'impegno a consegnarsi, secondo le norme e le condizioni nello stesso determinate, le persone che, trovandosi sul territorio di uno dei due Stati, sono ricercate dalle autorità giudiziarie dell'altro, ai fini dello svolgimento del processo o dell'esecuzione di una condanna definitiva; con riferimento a tale Trattato:

si prevede l'estradizione sia concessa quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente è previsto come reato anche dalla legislazione dello Stato richiesto, secondo il cosiddetto principio della « doppia incriminazione », anche in caso di eventuale diversa qualificazione giuridica del fatto (articolo 2);

per l'estradizione processuale si prevede un limite di pena non inferiore a un anno di detenzione nel massimo edittale; mentre per quella esecutiva il limite di pena è pari a sei mesi, quale minimo residuo da scontare;

il testo contempla ipotesi di diniego dell'estradizione nei casi previsti dal diritto internazionale, nonché quando sia intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena (articolo 3), e disciplina i motivi di rifiuto facoltativi (articolo 4), disciplinando altresì, in relazione all'estradizione del cittadino, un particolare motivo di rifiuto facoltativo (articolo 5);

ulteriori disposizioni riguardano le modalità per la formulazione delle domande di estradizione (articoli 7-8), per l'applicazione del « principio di specialità » in favore della persona estradata, secondo cui essa non potrà essere in nessun modo perseguita o arrestata dallo Stato richiedente, né estradata ad una parte terza, per fatti diversi da quelli oggetto della richiesta di estradizione (articolo 10), per la consegna della persona richiesta (articolo 14) e per l'estradizione semplificata (articolo 16);

il Trattato sul trasferimento delle persone condannate, che ha la finalità di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, facendole scontare la pena nel luogo in cui ha saldi legami sociali e familiari, si giustifica per la mancanza di uno strumento internazionale applicabile in materia, non avendo il Vietnam aderito alla Convenzione del Consiglio d'Europa, sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983, la quale costituisce lo strumento giuridico di più ampia applicazione in materia di trasferimento internazionale di soggetti detenuti al fine di eseguire condanne definitive; con riferimento a tale Trattato:

il testo prevede che il trasferimento possa avvenire soltanto se il condannato sia cittadino dell'altro Stato, la sentenza di condanna sia passata in giudicato, la parte

della condanna ancora da espiare sia pari almeno a un anno, il fatto che abbia dato luogo alla condanna costituisca un reato anche per la legge dello Stato in cui il detenuto deve essere trasferito e, infine, lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione siano d'accordo sul trasferimento (articolo 4);

perché si possa provvedere al trasferimento occorre, altresì, che il detenuto presti il proprio consenso, con piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano, che dovranno a tal fine essere comunicate alla persona interessata dalle Parti (articolo 5);

ulteriori articoli disciplinano, fra l'altro, i documenti richiesti per dare luogo al trasferimento (articolo 7), le modalità di consegna della persona trasferita (articolo 11) e le modalità di esecuzione della condanna nel Paese che riceve la persona (articolo 12), la revisione della sentenza di condanna (articolo 13), il potere di amnistia, indulto e grazia (articolo 14) nonché l'eventuale cessazione dell'esecuzione della condanna (articolo 15);

sono recate disposizioni circa le informazioni obbligatorie tra i due Stati al ricorrere di specifici casi relativi all'esecuzione della condanna (articolo 16), nonché prescrizioni in ordine alla riservatezza e alla protezione dati personali (articoli 19 e 20);

il Trattato sull'assistenza giudiziaria è volto a migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e a rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità, disciplinando il settore dell'assistenza giudiziaria penale e adeguandolo all'evoluzione dell'attuale realtà sociale; con riferimento a tale Trattato:

si prevede che le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in molteplici settori, quali – tra l'altro – l'acquisizione e la trasmissione di atti; l'assunzione di dichiarazioni; il trasferimento di persone condannate e detenute per attività di indagine, perquisizioni e sequestri, confische, scambio di informazioni riguardanti rapporti bancari e finanziari, e, in generale, ogni altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione della Parte Richiesta (articolo 1);

si individuano nel Ministero della giustizia italiano e nella Procura suprema del popolo del Vietnam le Autorità centrali designate (articolo 2);

si stabiliscono forma e contenuto della richiesta di assistenza (articolo 3), le modalità per opporvi un rifiuto o un differimento (articolo 4) e le modalità di esecuzione delle richieste (articolo 5);

il disegno di legge di ratifica reca il consueto contenuto di autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione, copertura finanziaria e disposizioni concernenti l'entrata in vigore,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 9

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Paraguay, fatto ad Assunzione il 7 luglio 2023. C. 2959 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge C. 2959, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Paraguay, fatto ad Assunzione il 7 luglio 2023 »,

premesso che:

il Trattato, che ha la finalità di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, facendole scontare la pena nel luogo in cui ha saldi legami sociali e familiari, si giustifica per la mancanza di uno strumento internazionale applicabile in materia, non avendo il Paraguay aderito alla Convenzione del Consiglio d'Europa, sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983, la quale costituisce lo strumento giuridico di più ampia applicazione in materia di trasferimento internazionale di soggetti detenuti al fine di eseguire condanne definitive; tale Trattato:

dopo aver individuato nei dicasteri della giustizia dei due Paesi le autorità centrali competenti a ricevere e inoltrare le richieste di trasferimento (articolo 3), disciplina le condizioni per dar luogo al trasferimento (articolo 4), prevedendo, in particolare, che il detenuto presti il proprio consenso al trasferimento, consapevole delle conseguenze giuridiche che ne derivano, salvo il caso che nei suoi confronti sia stato emanato un provvedimento di espulsione;

reca disposizioni in ordine alle modalità per richiedere il trasferimento (articoli da 5 a 9), inclusi gli obblighi informativi e lo scambio di documentazione, e per adottare la decisione (articolo 10);

reca disposizioni circa la consegna della persona condannata (articolo 11), le modalità di esecuzione della condanna (articolo 12), la possibilità di revisione della sentenza (articolo 13), le modalità di cessazione dell'esecuzione (articolo 14) e il divieto di doppia incriminazione della persona trasferita (articolo 15);

disciplina altresì gli obblighi di informazione gravanti sullo Stato di esecuzione della condanna (articolo 16), i casi di fuga della persona condannata dallo Stato di condanna (articolo 17), le condizioni per il trasferimento di una persona condannata destinataria di un provvedimento di espulsione (articolo 18), le condizioni per il transito delle persone condannate destinate ad uno Stato terzo nel territorio di uno dei due Paesi contraenti (articolo 19) e le modalità per la suddivisione delle spese (articolo 20);

reca disposizioni relative alla protezione della riservatezza e dei limiti d'uso di ogni informazione utilizzata nella procedura di trasferimento (articolo 21), al trattamento dei dati personali (articolo 22), ai rapporti con altri Accordi internazionali (articolo 23), all'applicazione nel tempo (articolo 24), alla composizione di eventuali controversie applicative o interpretative fra le Parti (articolo 25), nonché all'entrata in vigore, alla durata e alle eventuali modifica e denuncia del Trattato (articolo 26);

il disegno di legge di ratifica reca il consueto contenuto di autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione, copertura finanziaria e disposizioni concernenti l'entrata in vigore,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 10

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle attività commerciali negli ambiti di interesse storico, culturale e paesaggistico dei centri storici. Nuovo testo C. 362.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 362 Molinari, recante « Disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle attività commerciali e artigianali negli ambiti di interesse storico, culturale e paesaggistico dei centri storici », come modificato dalle proposte emendative approvate;

premesso che la proposta di legge in esame reca disposizioni volte a salvaguardare i caratteri tradizionali dei centri storici dal rischio di degrado e di incuria, valorizzando la qualità e le tradizioni degli esercizi commerciali di vicinato e dell'artigianato;

preso atto che l'unica disposizione contenente sanzioni – originariamente presente nella proposta di legge e di competenza di questa Commissione – non è più presente nel nuovo testo adottato dalla Commissione di merito,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 11

Delega al Governo per la riforma delle amministrazioni straordinarie e per la riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici. C. 2577 Governo.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2577, recante « Delega al Governo per la riforma delle amministrazioni straordinarie e per la riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici », quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente, cui è abbinata la proposta di legge C. 1778 Gusmeroli,

premesso che:

il disegno di legge è costituito da due capi, recanti, rispettivamente, la delega per la riforma della disciplina in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e la delega per la riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici;

l'articolo 1, comma 1, precisa che la prima delega è conferita per il rinnovo organico della disciplina dell'amministrazione straordinaria di imprese aventi determinati requisiti dimensionali ovvero operanti in settori di rilevanza strategica;

l'articolo 1, comma, 2, delega il Governo a stabilire le disposizioni di natura penale necessarie in conformità a quanto previsto dalla normativa attualmente vigente in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (decreto legislativo n. 270 del 1999);

l'articolo 2 stabilisce i principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega legislativa relativa alla composizione negoziata della crisi, applicabile alle imprese di grandi dimensioni o a quelle operanti in settori di rilevanza strategica che versino in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, quando sia ragionevolmente perseguibile il risanamento;

l'articolo 3, comma 1, reca un elenco di princìpi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega legislativa per la riforma dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese che versino in stato di insolvenza, nel cui ambito:

la lettera *b)* prevede che alle fasi giurisdizionali si applichino le disposizioni del capo IV del titolo III della parte prima del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;

la lettera *z)* prevede siano disciplinate, nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria, le azioni revocatorie e le azioni di responsabilità;

l'articolo 4, comma 2, reca princìpi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega legislativa per la riforma della disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici, nel cui ambito:

la lettera *f)* prevede l'introduzione di una disciplina del procedimento sanzionatorio a carico del revisore cooperativo, che sia rispettosa del principio del contraddittorio e che preveda, in base alla gravità del comportamento, la sospensione o la revoca degli effetti dell'iscrizione all'albo;

la lettera *h)* prevede di razionalizzare, secondo criteri di proporzionalità e di gradualità, i provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 220 del 2002, sopprimendo la maggiorazione di cui al comma 5-*bis* del medesimo articolo 12, nonché introducendo la

possibilità, per l'autorità di vigilanza, di nominare uno o più esperti da affiancare all'organo di amministrazione su proposta del revisore cooperativo o su richiesta dell'ente stesso, acquisito il parere dell'associazione nel caso di enti aderenti;

la lettera *i)* prevede l'istituzione di un albo unico nazionale dei revisori cooperativi abilitati in cui confluiscono gli attuali revisori abilitati, con previsione di un'apposita sezione per l'iscrizione di professionisti appartenenti agli ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili, degli avvocati e dei consulenti del lavoro;

le lettere *m)* e *n)* prevedono che il legislatore delegato modifichi alcune disposizioni del codice civile in materia di nomina dell'organo di controllo interno o del revisore legale dei conti (articolo 2543), obblighi informativi nella relazione dei sindaci (articolo 2429), nonché contenuto minimo obbligatorio della relazione sulla gestione (articolo 2428),

considerato che:

il citato articolo 1, comma, 2 non indica puntualmente le singole disposizioni penali a cui la norma fa riferimento, non esplicando quindi i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega riferita a questo specifico oggetto; al riguardo, la Corte costituzionale, con la sentenza del 14 luglio 2022, n. 175, in linea con la giurisprudenza costituzionale consolidata, ha ribadito che « il legislatore delegante deve adottare, nella materia penale, criteri direttivi e principi configurati in modo assai preciso, sia definendo la specie e l'entità massima delle pene, sia dettando il criterio, in sé restrittivo, del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di determinati interessi rilevanti; infatti, nella materia penale è più elevato il grado di determinatezza richiesto per le regole fissate nella legge delega; ciò perché il controllo del rispetto, da parte del Governo, dei princìpi e criteri direttivi, è anche strumento di garanzia della riserva di legge e del rispetto del principio di stretta legalità, spettando al Parlamento l'individuazione dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 1, comma 2, che estende l'oggetto della delega anche alle disposizioni di natura penale dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare, per le ragioni esposte in premessa, se la formulazione della norma sia adeguata a orientare il legislatore delegato nella individuazione dei relativi principi e criteri direttivi, secondo quanto esplicitato dalla citata giurisprudenza della Corte costituzionale.

ALLEGATO 12

Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 2700 Governo.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2700, recante « Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie », nel testo risultante dall'esame degli emendamenti presso la Commissione di merito,

premesso che:

l'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, prevede, tra i principi e criteri direttivi di delega, la revisione e l'adeguamento dell'apparato sanzionatorio amministrativo e disciplinare vigente;

l'articolo 3, comma 1, lettera *e)* prevede, quale principio e criterio direttivo di delega per la definizione di misure relative al personale delle professioni sanitarie appartenente agli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, quello di garantire la sicurezza dei professionisti sanitari nello svolgimento dell'attività lavorativa;

l'articolo 7 modifica il regime speciale della responsabilità penale relativa agli eventi di omicidio colposo e di lesioni personali colpose verificatisi nell'esercizio dell'attività sanitaria;

l'articolo 7-*bis* consente, in presenza di specifiche condizioni, di richiedere la reiscrizione all'Albo ai sanitari che sono stati radiati per fatti non dolosi commessi nel periodo della pandemia;

l'articolo 8 modifica il regime di responsabilità professionale dell'esercente una professione sanitaria, con particolare riferimento alla responsabilità civile;

considerato che:

la citata lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 2, affida al legislatore delegato la revisione e l'adeguamento dell'apparato sanzionatorio amministrativo e disciplinare vigente, richiamando i parametri della efficacia, dissuasività e proporzionalità; al riguardo, la sentenza n. 49 del 1999 della Corte costituzionale precisa che « anche per le sanzioni amministrative, che, pur essendo afflittive in minor grado [rispetto alle sanzioni penali], rispondono anch'esse al principio di legalità, i criteri della delega devono essere precisi e vanno rigorosamente interpretati »;

il citato articolo 7 introduce due nuove disposizioni nel codice penale che usano la locuzione « attività sanitaria » nelle rispettive rubriche, mentre il secondo comma del novellato 590-*sexies* usa la locuzione « esercente la professione sanitaria », riproducendo l'attuale formulazione del medesimo articolo 590-*sexies* nonché quanto recato dalla rubrica del capo II del disegno di legge in esame;

il medesimo articolo 7 novella l'articolo 590-*sexies*, che reca una limitazione della responsabilità, per i soli delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nell'esercizio dell'attività sanitaria, mentre l'articolo 590-*septies* fissa criteri di accertamento della colpa e valutazione del suo grado che riguardano l'esercente la professione sanitaria ma che non sono esplicitamente riferiti ai soli delitti di cui all'articolo precedente;

l'articolo 8, comma 1, lettera *b)*, numero 2, sopprime il riferimento alle norme che richiamano le summenzionate linee guida e buone pratiche clinico-assistenziali come criteri di riferimento per il giudice in sede di determinazione del danno a carico del professionista sanitario; tale soppressione tuttavia fa venir meno ogni

riferimento esplicito alle linee guida e buone pratiche clinico-assistenziali per la valutazione delle possibili forme di colpa alla base della responsabilità civile del professionista sanitario, dal momento che il numero 3 della medesima lettera riguarda invece il diverso aspetto dell'accertamento della colpa o del suo grado,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, che indica i criteri e principi direttivi della delega con riguardo al sistema sanzionatorio, dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare, per le ragioni esposte in premessa, se la formulazione della norma sia adeguata a orientare il legislatore delegato, secondo quanto esplicitato dalla citata giurisprudenza della Corte costituzionale;

b) all'articolo 7, dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare se le locuzioni ivi adottate vadano uniformate;

c) al medesimo articolo 7, dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare se l'articolo 590-*septies*, che fissa criteri di accertamento della colpa e valutazione del suo grado che riguardano l'esercente la professione sanitaria, si riferisca ai soli delitti di cui all'articolo che lo precede nel codice penale (omicidio colposo e di lesioni personali colpose) ovvero abbia valenza più ampia;

d) all'articolo 8, comma 1, lettera *b*), dovrebbe valutarsi, per le ragioni espresse in premessa, di precisare che le linee guida restano il parametro di giudizio, ai sensi del comma 1 dell'articolo 5, che le mantiene al primo posto pur menzionando anche le c.d. buone prassi e le specificità del caso concreto.